REGOLAMENTO (CEE) N. 999/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1975

che modifica le modalità delle gare nel settore dello zucchero di cui ai regolamenti (CEE) n. 314/75, (CEE) n. 557/75, (CEE) n. 558/75 e (CEE) n. 630/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale [3], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 191/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, concernente un quantitativo supplementare per l'importazione di zucchero con sovvenzione e che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/74 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 821/75 [5], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2932/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo alla concessione e al finanziamento di una sovvenzione per lo zucchero prodotto al di là della quota massima, nonché al finanziamento della sovvenzione all'importazione di zucchero [6], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che i vari Stati membri interessati procedono attualmente a gare permanenti per la concessione di sovvenzioni di zucchero bianco e greggio come pure per la concessione di sovvenzioni allo smercio nella Comunità di taluni zuccheri bianchi prodotti nella Comunità stessa, a norma rispettivamente del regolamento (CEE) n. 314/75 [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/75, del regolamento (CEE) n. 557/75 [8], del regolamento (CEE) n. 558/75 [9], come pure del regolamento (CEE) n. 630/75 [10];

considerando che, in base all'esperienza acquisita e particolarmente al fine di ampliare le possibilità di partecipazione a tali gare di offerenti interessati ad approvvigionare in zucchero il mercato italiano particolarmente deficitario, si rende opportuno modificare in maniera appropriata le gare sopradette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), in limine del regolamento (CEE) n. 557/75 è aggiunto il seguente testo:

« fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 5, terzo comma, ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 314/75 e dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 557/75 è sostituito dal seguente testo:

« Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto:

a) se l'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 8 viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte,

b) se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o parte di esso.

Inoltre un offerente può presentare un'offerta per un solo e stesso quantitativo di zucchero sia per una gara parziale effettuata ad una data stabilita a norma del regolamento (CEE) n. 314/75 sia per una gara parziale effettuata alla stessa data a norma del regolamento (CEE) n. 557/75.

Le due offerte interessate devono essere presentate presso l'organismo competente di un solo Stato membro e devono contenere la seguente menzione: "offerta doppia".

Nel caso di offerte che presentino la menzione "offerta doppia" l'offerente ha:

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 264 del 1°. 10. 1974, pag. 70.
[3] GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
[4] GU n. L 20 del 25. 1. 1975, pag. 39.
[5] GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 1.
[6] GU n. L 311 del 22. 11. 1974, pag. 10.
[7] GU n. L 35 dell'8. 2. 1975, pag. 11.
[8] GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 8.
[9] GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 16.
[10] GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 5.

— il diritto di prestare la cauzione di gara relativa al quantitativo di zucchero di cui trattasi solo nel quadro di una delle due gare in causa,

e

— l'obbligo, se è divenuto aggiudicatario, di fare annullare una delle due offerte dietro domanda scritta da presentare presso l'organismo competente dello Stato membro di cui trattasi entro i due giorni lavorativi che seguono la scadenza del termine di presentazione. »

Articolo 3

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 314/75 è sostituito dal seguente testo :

« 1. L'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito indicono una gara permanente relativa alle sovvenzioni all'importazione da paesi terzi di zucchero bianco e greggio e, durante il periodo di validità di tale gara, procedono a gare parziali per le quali è previsto un quantitativo massimo per ogni Stato membro.

Il quantitativo massimo fissato per ogni gara parziale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/75 è applicabile anche alla gara parziale effettuata lo stesso giorno ai sensi del presente regolamento. »

2. All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 314/75 è aggiunto il seguente secondo comma :

« l'offerta verte soltanto sulla sovvenzione necessaria all'importazione di zucchero in uno Stato membro per il quale un quantitativo massimo superiore a zero è stato fissato per la gara parziale di cui trattasi ».

3. All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 314/75 l'importo di « 25 unità di conto » è sostituito dall'importo di « 10 unità di conto ».

4. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 314/75 è sostituito dal seguente testo :

« 2. L'importo massimo della sovvenzione di cui al paragrafo 1 è fissato per ogni Stato membro indicato all'articolo 1, paragrafo 1, per il quale un quantitativo massimo è stato previsto e sono state presentate delle offerte. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 314/75 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 9*

Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dare seguito ad una gara parziale, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta non superi l'importo massimo della sovvenzione.

Tuttavia, qualora questo procedimento di aggiudicazione comporti il superamento del quantitativo massimo fissato, all'offerente viene aggiudicato soltanto un quantitativo che consenta di esaurire il quantitativo massimo, in funzione del livello della sovvenzione proposta partendo da quella meno elevata. Le offerte che indicano la stessa sovvenzione e comportano, in caso di accettazione della totalità dei quantitativi da essi rappresentati, il superamento del quantitativo massimo vengono prese in considerazione al prorata del quantitativo specificato in ciascuna di esse. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/75 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Le offerte come pure, eventualmente, gli annullamenti delle offerte in caso di doppia offerta sono comunicati in forma anonima nel più breve termine alla Commissione. »

Articolo 6

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 558/75 è sostituito dal seguente testo :

« 4. Fatto salvo la forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto per il quantitativo :

a) per il quale l'offerente :

— non ha ritirato l'offerta

e

— ha espletato le formalità doganali di importazione in base al titolo d'importazione rilasciato a seguito dell'aggiudicazione ; in tale caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 193/75,

b) o per il quale non è stato dato seguito all'offerta.

Lo svincolo della cauzione ha luogo nel più breve termine. »

Articolo 7

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3, dei regolamenti (CEE) n. 314/75 e (CEE) n. 557/75 è sostituito dal seguente testo :

« 3. In deroga al disposto dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70, il titolo d'importazione rilasciato nel quadro della presente gara è valido 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75. Tuttavia per il titolo d'importazione destinato alla messa in libera pratica dello zucchero in Italia la durara di validità di tale titolo non può superare il 31 luglio 1975. »

Articolo 8

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 558/75 è sostituito dal seguente testo :

« b) il diritto al rilascio nel più breve termine dietro presentazione della prova di cui all'articolo 12, lettera a), di un titolo d'importazione che riporti il quantitativo e la sovvenzione indicata nell'offerta e lo Stato membro di messa in libera pratica. »

Articolo 9

1. All'articolo 12, lettera a), primo comma, del regolamento (CEE) n. 558/75 i termini « sessanta giorni » sono sostituiti dai termini « trenta giorni ».

2. Il comma seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 12, lettera a), del regolamento (CEE) n. 558/75 :

« In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2315/69 l'esemplare di controllo sopra menzionato è consegnato all'importatore subito dopo l'espletamento delle formalità doganali di immissione al consumo in Italia, dopo essere stato debitamente vistato dall'ufficio di dogana competente. »

Articolo 10

L'ultima frase dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 558/75 e quella dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 630/75 sono soppresse.

Articolo 11

1. Il testo dell'articolo 10, lettera b), del regolamento (CEE) n. 630/75 è sostituito dal seguente testo :

« b) l'aggiudicatario deve apportare la prova che nei 30 giorni seguenti il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa, il quantitativo di zucchero bianco indicato nell'offerta è stato importato in Italia.

La prova dell'avvenuta importazione in Italia è apportata mediante presentazione del documento indicato all'articolo 11, secondo comma, lettera a). »

2. All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 630/75 viene aggiunto il seguente testo :

« c) l'aggiudicatario deve includere nel contratto di vendita la clausola secondo cui lo zucchero deve essere commercializzato in Italia allo stato naturale e nella fase al dettaglio. »

Articolo 12

Il testo dell'articolo 11, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 630/75 è sostituito dal seguente testo :

« a) dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 [1].

Tra le menzioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere riempite :

— le caselle 101 e 103,

— la casella 104, cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una delle seguenti menzioni :

"destinato ad essere immesso al consumo in Italia ;"
"destiné à la mise à la consommation en Italie ;"
"zum Verbrauch in Italien bestimmt ;"
"intented for home use in Italy ;"
"bestemd voor verbruik in Italië ;"
"bestemt til forbrug i Italien ;"

— la casella 106, aggiungendo una delle seguenti menzioni :

"Regolamento di gara (CEE) n. 630/75 (GU n. L 66 del 13 marzo 1975), il termine di presentazione delle offerte scade il ....." ;

"Règlement d'adjudication (CEE) n° 630/75 (JO n° L 66 du 13 mars 1975) délai de présentation des offres expirant le ....." ;

"Ausschreibungsverordnung (EWG) Nr. 630/75 (ABl. Nr. L 66 vom 13. März 1975), Ablauf der Angebotsfrist ...." ;

"Tendering Regulation (EEC) No 630/75 (OJ No L 66, 13 March 1975), time limit for submission of tenders expires ....." ;

"Verordening m.b.t. inschrijving (EEG) nr. 630/75 (PB nr. L 66 van 13 maart 1975), indieningstermijn aanbiedingen eindigt op ....." ;

"Forordning om licitation (EØF) nr. 630/75 (EFT nr. L 66 af 13. marts 1975), fristen for indgivelse al tilbud udløber den ....." ;

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2315/69, l'esemplare di controllo sopra citato è consegnato all'importatore subito dopo l'espletamento delle formalità doganali d'immissione al consumo in Italia, dopo essere stato debitamente vistato dall'ufficio di dogana competente. »

Articolo 13

1. Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1975.

2. Le deroghe di cui all'articolo 9 e all'articolo 12 del presente regolamento si applicano ugualmente alle operazioni per le quali le formalità doganali di spedizione verso l'Italia sono state compiute anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

---

[1] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione